



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto dalla società ACEA ATO 5 S.p.A, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, ing. Paolo Saccani, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cristiano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Mora, in Latina, via Eugenio di Savoia, n. 5

***contro***

Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Longo e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Modestino D'Aquino, in Latina, via Adua, n. 34

***nei confronti di***

sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'esecuzione,*

dell'ordinanza del Sindaco di Cassino n. -OMISSIS-, ricevuta in pari data, contenente ingiunzione di ripristino immediato dell'erogazione di acqua potabile presso l'utenza domestica n. -OMISSIS-, facente capo alla sig.ra -OMISSIS-.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente, e preso atto della rinuncia alla stessa;

Vista la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Cassino;

Viste le memorie conclusive e le memorie di replica della ricorrente e del Comune di Cassino;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto, altresì, l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Considerato che con il ricorso in epigrafe la società ACEA ATO 5 S.p.A. ha impugnato l'ordinanza del Sindaco di Cassino n. -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;

Considerato che con detta ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco di Cassino ha ingiunto alla società ricorrente di ripristinare immediatamente l'erogazione dell'acqua in favore dell'utenza domestica contrassegnata con il n. -OMISSIS-, intestata alla sig.ra -OMISSIS-;

Osservato che, in punto di fatto, l'ACEA ATO 5 S.p.A. espone di essere gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 5 – Lazio Meridionale-Frosinone e di aver proceduto alla sospensione della fornitura

di acqua, dopo ripetuti solleciti e preavvisi, a seguito della situazione di grave morosità dell'utente (pari a circa € 20.000,00);

Osservato che, in punto di diritto, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 50, comma 5, T.U.E.L. ed eccesso di potere per sviamento, poiché, mentre le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere emesse dal Sindaco per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nel caso de quo non sarebbe stato indicato alcun pericolo per l'igiene e la salute pubblica e si sarebbero tutelati esclusivamente gli interessi dell'utente privato. Fuorviante sarebbe poi il richiamo da parte dell'ordinanza impugnata ad "aspetti di natura socio-assistenziale", che non avrebbero rilevanza ai fini dell'adozione delle ordinanze ex art. 50 T.U.E.L.;

- violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, giacché l'ordinanza impugnata si fonderebbe sull'erroneo presupposto dell'illegittimità della condotta dell'ACEA ATO 5 S.p.A. (la quale non avrebbe potuto procedere al distacco completo della fornitura, ma, al più, a ridurre il flusso), mentre la condotta tenuta dalla società sarebbe pienamente legittima sotto tutti gli aspetti presi in esame dal provvedimento stesso;

- violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione sotto altro profilo, giacché sarebbero prive di fondamento le affermazioni contenute nell'ordinanza gravata, secondo cui l'utente avrebbe contestato la morosità, nonché il consumo abnorme registrato dal contatore e l'insorgenza di una perdita occulta, ed avrebbe subito l'asportazione del contatore di sua proprietà senza alcuna notifica;

Osservato che si è costituito in giudizio il Comune di Cassino, depositando una memoria difensiva e documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree;

Preso atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte dell'ACEA ATO 5 S.p.A.;

Considerato che la ricorrente ha depositato memoria conclusiva e memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del gravame;

Considerato che anche il Comune di Cassino ha depositato una memoria conclusiva ed una replica, insistendo per il rigetto del ricorso;

Rilevato che la controinteressata sig.ra -OMISSIS-, pur ritualmente e tempestivamente evocata, non si è costituita in giudizio;

Ritenuto, in via preliminare, di doversi pronunciare in senso positivo sulla questione – rilevabile ex officio – della procedibilità del ricorso, poiché l'ordinanza impugnata ha dettato una disciplina non provvisoria, ma tale da incidere in modo stabile sul rapporto cui inerisce, con l'effetto – secondo la memoria conclusiva della ricorrente – di determinare una sorta di immunità sine die in favore della controinteressata;

Ritenuta, nel merito, la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta fondatezza del ricorso;

Considerato, in proposito, che è fondata e da accogliere la censura, dedotta con il primo motivo, di difetto dei presupposti per l'esercizio del potere sindacale di ordinanza previsto dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L.;

Rilevato, infatti, che secondo la giurisprudenza occupatasi della questione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 855; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 maggio 2015, n. 1000; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 1° febbraio 2013, n. 290), il Sindaco non può intervenire con l'ordinanza prevista dall'art. 50, comma 5, T.U.E.L. a vietare al gestore del servizio idrico l'interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la

somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall'imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale;

Considerato che, ad avviso del Collegio, va senz'altro condivisa l'affermazione per cui all'Autorità comunale non può essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore del S.I.I. ed il destinatario della fornitura idrica, ed in ordine al suo sviluppo contrattuale (v. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 855/2015, cit.). Ove, comunque, si voglia ipotizzare sul punto una sorta di "dinamica di rapporti" tra Autorità comunale e gestore del servizio, lo strumento amministrativo utilizzabile non potrebbe legittimamente rinvenirsi nell'ordinanza ex art. 50 cit., che, in carenza dei presupposti di contingibilità (sul quale cfr. C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; id., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1844) e di urgenza, risulta essere del tutto sproporzionato rispetto all'obiettivo da raggiungere (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, n. 290/2013, cit.);

Osservato che in senso contrario non è invocabile una recente pronuncia recante rigetto del ricorso proposto contro l'ordinanza sindacale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 aprile 2012, n. 358), trattandosi di precedente che atteneva alla ben diversa fattispecie del contratto di somministrazione concluso tra il gestore del servizio idrico ed un Comune, sicché: a) il Comune era, esso stesso, parte del rapporto contrattuale, nonché debitore inadempiente all'obbligo di pagamento; b) l'interruzione della fornitura di acqua da parte del gestore non riguardava solo singole utenze;

Considerato che la fondatezza della censura di difetto dei presupposti, dedotta con il primo motivo, attesa la sua portata logicamente (e giuridicamente) assorbente, esime il Collegio dall'analizzare le ulteriori censure formulate dalla ricorrente;

Osservato in particolare, al riguardo, che se non vi è spazio nella fattispecie in esame per l'esercizio del potere ex art. 50, comma 5, cit., diventa irrilevante

verificare se la condotta della ricorrente sia o no stata improntata a legittimità, altri essendo i rimedi offerti dall'ordinamento per l'ipotesi in cui si ravvisassero scorrettezze o illegittimità contrattuali;

Osservato, inoltre, che per la medesima ragione fuoriesce dal presente contenzioso anche la verifica circa la sussistenza di perdite occulte del contatore, tali da giustificare le contestazioni mosse dalla controinteressata ai pagamenti che le sono stati richiesti, con il corollario che appaiono inconferenti le eccezioni formulate sul punto dalla difesa del Comune di Cassino nelle varie memorie depositate in giudizio;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso sia fondato e da accogliere, in ragione della fondatezza della doglianza di difetto dei presupposti, dedotta con il primo motivo, e con assorbimento delle ulteriori censure;

Ritenuto, per l'effetto, di dover annullare l'ordinanza del Sindaco di Cassino n. - OMISSIS-;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, nei riguardi del Comune di Cassino, e di dover dichiarare irripetibili le spese nei riguardi della sig.ra - OMISSIS-, non costituitasi in giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I<sup>^</sup>), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale con esso impugnata.

Condanna il Comune di Cassino al pagamento in favore della società ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, dichiarando irripetibili le spese nei confronti della sig.ra -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della sig.ra -OMISSIS-, dà mandato alla Segreteria di provvedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della citata disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)